

STATUTO DI UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON A SCOPO DI LUCRO

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione <...>.

Art. 2 - Sede legale

L'Associazione ha sede in <...>, via <...>, n. <...>.

Art. 3 - Scopo sociale

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere sportivo dilettantistico <...>.

L'Associazione ha per scopo principale quello di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport <...>.

L'Associazione, nel perseguimento del suo oggetto sociale, può aderire a iniziative promosse a livello locale da Enti pubblici o privati intese a diffondere, anche nel quadro di manifestazioni culturali, la conoscenza e la pratica sportiva automobilistica.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie e saltuarie, in quanto integrative delle stesse.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni a esse;
- elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche;
- da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati in egual misura dai fondatori, nella somma complessiva di euro <...>.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti ulteriori al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per causa di morte.

Art. 5 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo, consistente in un rendiconto economico e finanziario, ed entro il secondo mese, il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Non saranno distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo disposizioni di legge.

SOCI

Art. 6 - Soci

Sono soci le persone o Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione annualmente stabilita dal Consiglio. L'adesione all'Associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 7 - Diritto di frequentare i locali sociali

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi dei beni gestiti dall'Associazione e di ottenere una riduzione sui biglietti di ingresso alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Art. 8 - Qualità di soci

La qualità di soci si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9 - Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di due a un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Art. 10 - Presidente, Vice Presidente e segretario

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11 - Riunione del Consiglio

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13 - Legale rappresentante

Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo rettifica da parte di questo alla prima riunione.

Assemblea

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 di aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 c.c.

L'Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

Art. 15 - Bilancio consuntivo e preventivo

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sullo scioglimento, sulla liquidazione e devoluzione del patrimonio e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 16 - Diritto di intervenire all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di Associazione, il voto è singolo (art. 2538 c.c.).

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

Art. 17 - Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, e se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18 - Costituzione

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

Collegio dei revisori

Art. 19 - Collegio dei revisori

Se richiesto dalla legge o su delibera dell'assemblea dei soci, la gestione dell'Associazione potrà essere controllata da un revisore o da un collegio di revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'assemblea dei soci.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di classe e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

CONTROVERSIE

Art. 20 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

Il Presidente

<...>

Il Vice Presidente

<...>